

Dgr 659 del 20/06/2003

REGOLAMENTO INTERNO DEI LAVORI DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 41 dello Statuto della Regione Liguria il quale prevede che la Giunta regionale regola il proprio funzionamento interno;

VISTO l'articolo 121 della Costituzione il quale prevede che la Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni e che il Presidente della Giunta Regionale rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1040 del 26 marzo 1986 recante "Regolamento Interno dei lavori della Giunta regionale" come modificata con successive deliberazioni della Giunta regionale n. 769 del 22 febbraio 1990, n. 334 del 3 febbraio 1995, n. 1411 del 22 dicembre 2000 e n. 982 del 12 settembre 2001;

RITENUTO di adeguare il Regolamento Interno dei lavori della Giunta regionale alle sopravvenute modifiche normative e, nel contempo, di riordinare in un unico testo la regolamentazione interna dei lavori della Giunta;

SENTITO il Comitato di Direzione;

SU PROPOSTA del Presidente

DELIBERA

Di approvare il Regolamento Interno dei lavori della Giunta regionale di seguito riportato

REGOLAMENTO INTERNO DEI LAVORI DELLA GIUNTA REGIONALE

ARTICOLO 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dello Statuto della Regione Liguria, disciplina il funzionamento interno dei lavori della Giunta regionale.

ARTICOLO 2 (Programmi di attività)

1. La Giunta regionale svolge la propria attività sulla base delle esigenze operative connesse ai propri programmi di lavoro.
2. I programmi di lavoro comprendono le proposte di provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi attinenti:

- a) alla normativa comunitaria, alle leggi statali o regionali da attuare;
- b) al documento di programmazione economico finanziaria regionale;
- c) al programma regionale di sviluppo ed ai rispettivi aggiornamenti;
- d) al documento programmatico;
- e) agli atti di programmazione generale e settoriale e di pianificazione regionale.

ARTICOLO 3

(Attività della Giunta regionale)

1. L'attività della Giunta regionale si esprime in forma collegiale.

ARTICOLO 4

(Convocazioni e sedute)

1. La Giunta regionale è convocata dal Presidente e si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
2. Alle sedute assiste con funzioni di Segretario il dirigente della struttura competente in materia di Affari Giunta (d'ora in poi denominata "struttura Affari Giunta") od altro dipendente della struttura di livello non inferiore alla categoria D incaricato dal dirigente della struttura.

ARTICOLO 5

(Sedute ordinarie)

1. Le sedute ordinarie si svolgono una volta alla settimana in un giorno e ora prestabiliti e non necessitano di apposito avviso di convocazione.
2. Dell'eventuale spostamento della data e dell'ora di svolgimento della seduta, viene data immediata comunicazione ai componenti della Giunta a cura della struttura Affari Giunta.
3. L'ordine del giorno delle sedute ed i testi degli atti sottoposti all'esame della Giunta sono portati a conoscenza dei componenti della Giunta, anche mediante strumenti informatici o telematici almeno due giorni prima della seduta, salvo il caso in cui lo svolgimento della stessa venga anticipato

rispetto al giorno prestabilito di cui al comma 1.

ARTICOLO 6

(Sedute straordinarie)

1. Le sedute straordinarie possono essere convocate per questioni la cui trattazione non può essere differita alla seduta ordinaria.
2. In tali casi, la relativa convocazione può essere effettuata anche in giornata, a mezzo telegramma, fonogramma, o altro mezzo idoneo.
3. Ferme restando le competenze del Presidente della Giunta previste negli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1, la distribuzione ai componenti della Giunta dell'ordine del giorno e degli elenchi delle relazioni di cui all'articolo 13 comma 2, nonché di copia di tutti gli atti sottoposti all'esame della Giunta stessa viene disposta dai rispettivi proponenti in apertura di seduta.

ARTICOLO 7

(Luogo delle sedute)

1. La Giunta regionale si riunisce normalmente nella propria sede; può riunirsi fuori dalla propria sede per disposizione del Presidente.

ARTICOLO 8

(Deposito degli schemi di provvedimenti predisposti per l'esame da parte della Giunta regionale)

1. Gli schemi di disegni di legge di iniziativa della Giunta e dei relativi emendamenti, gli schemi di deliberazioni della Giunta, gli schemi di regolamenti, gli schemi di proposte di deliberazioni al Consiglio regionale, gli schemi di decreti del Presidente della Giunta regionale sui quali è richiesto il parere della Giunta stessa, gli schemi di deliberazione della Giunta sui quali è richiesto il parere del Consiglio regionale, gli schemi di decreti del Presidente della Giunta regionale sui quali è

richiesto il parere del Consiglio, devono essere preventivamente depositati dai proponenti presso la struttura Affari Giunta secondo le procedure fissate dal Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 9

(Deposito di relazioni costituenti argomenti di trattazione da parte della Giunta regionale)

1. Le relazioni predisposte per costituire argomenti di trattazione da parte della Giunta devono essere preventivamente depositate presso la struttura Affari Giunta secondo le procedure fissate dal Presidente della Giunta regionale.

ARTICOLO 10

(Atti di natura interdisciplinare)

1. Le proposte di provvedimento o le relazioni relative al programma regionale di sviluppo ed ai suoi aggiornamenti, al documento di programmazione economico-finanziaria regionale, alla legge finanziaria, ai bilanci annuali e pluriennali ed alle loro variazioni, e quelle riguardanti piani e programmi regionali che interessano più aree di attività, dopo l'istruttoria coordinata da parte delle strutture interessate, sono presentate, seguendo le procedure di cui agli articoli 8 e 9, alla Giunta regionale, su proposta del Presidente e del componente incaricato della materia, di concerto, ove ricorra il caso, con gli altri componenti interessati.
2. La procedura di cui al comma 1 si applica per le proposte di provvedimento o le relazioni riguardanti indirizzi, direttive, criteri, ed atti di programmazione aventi natura o rilevanza intersettoriale, nonché per le proposte di provvedimento o le relazioni relative a questioni od affari precedentemente esaminati dal Comitato della Programmazione.
3. Ove si tratti di questioni od affari di competenza o di interesse di più aree di intervento, i relativi atti da sottoporre alla Giunta regionale, seguendo le procedure di cui agli articoli 8 e 9, sono proposte dal componente incaricato dell'area

prevalentemente interessata, d'intesa con gli altri componenti aventi competenza al riguardo.

4. In caso di diversità di interpretazione sull'applicazione di quanto stabilito al comma 3, decide la Giunta regionale su proposta del Presidente.

ARTICOLO 11

(Istruttoria degli atti di ordinaria amministrazione)

1. Gli atti sono elaborati e predisposti dalle strutture competenti secondo le vigenti norme sull'ordinamento degli uffici, e sono iscritti all'ordine del giorno o nell'elenco di cui all'articolo 13 dopo che, a cura della struttura Affari Giunta, sia stata verificata la loro completezza e regolarità in ordine alle procedure di cui agli articoli 8 e 9.
2. Nella proposta di deliberazione deve essere fatta menzione degli eventuali pareri di organi consultivi previsti obbligatoriamente per legge e contenere gli altri elementi che debbono essere inseriti ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 12

(Ordine del giorno e sua articolazione)

1. L'ordine del giorno viene predisposto dal Presidente della Giunta con l'assistenza della struttura Affari Giunta.
2. Ai fini della predisposizione dell'ordine del giorno, le strutture proponenti formano appositi elenchi relativi a:
 - a) disegni di legge di iniziativa della Giunta e relativi emendamenti nonché a proposte di determinazioni su progetti di legge di iniziativa consiliare o popolare;
 - b) proposte di deliberazione al Consiglio regionale;
 - c) schemi di deliberazione della Giunta regionale;
 - d) schemi di regolamento;
 - e) richieste di parere della Giunta regionale su schemi di decreti del Presidente della Giunta stessa.

- f) schemi di deliberazione della Giunta sui quali è richiesto il parere del Consiglio regionale;
- g) schemi di decreti del Presidente della Giunta regionale sui quali è richiesto il parere del Consiglio.

ARTICOLO 13

(Elenco delle relazioni costituenti argomenti di trattazione da parte della Giunta regionale).

1. L'elenco delle relazioni costituenti argomenti di trattazione da parte della Giunta viene predisposto dal Presidente con l'assistenza della competente struttura Affari Giunta .
2. Ai fini della predisposizione dell'elenco di cui al comma 1, le strutture proponenti formano distinti elenchi relativi a:
 - a) relazioni preliminari all'elaborazione di un disegno di legge di iniziativa della Giunta e relazioni relative alla posizione da assumere rispetto a proposte di legge di iniziativa consiliare o popolare;
 - b) relazioni su questioni particolari d'altro genere.

ARTICOLO 14

(Partecipazione alle sedute della Giunta regionale)

1. Alle sedute della Giunta regionale partecipano, con diritto di parola, il Segretario generale e, in relazione ai loro compiti di supporto agli organi politici della Regione, i dirigenti generali della Giunta stessa.
2. Funzionari regionali od esperti estranei all'amministrazione regionale possono essere chiamati dal Presidente per essere sentiti nel corso delle sedute su singole specifiche questioni.

ARTICOLO 15

(Numero legale ed assenza dalle sedute)

1. Le sedute della Giunta regionale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. Il componente della Giunta che per motivate ragioni non può partecipare alla seduta deve

preventivamente giustificare la propria assenza al Presidente, indicando il componente delegato alla presentazione degli atti di cui è relatore.

3. In caso di mancata indicazione da parte del relatore assente del componente delegato alla presentazione, fatta salva nei casi di urgenza la facoltà del Presidente di relazionare direttamente su tali atti, gli stessi sono iscritti d'ufficio per la trattazione nella seduta successiva a cura della struttura Affari Giunta .
4. E' in facoltà della Giunta decidere comunque il rinvio ad una successiva seduta della trattazione di tutti o di alcuni soltanto degli atti presentati dal componente delegato. Gli atti così rinviati sono iscritti d'ufficio come previsto al comma 3.

ARTICOLO 16

(Informativa del Presidente)

1. All'inizio della seduta il Presidente rende partecipe la Giunta:
 - a) delle mozioni, interrogazioni e interpellanze presentate dai Consiglieri regionali;
 - b) delle particolari ragioni di gravità o d'urgenza, intervenute successivamente al termine per il deposito degli atti di cui agli articoli 8 e 9, che rendono necessaria la trattazione nel corso della seduta di oggetti non previsti nell'ordine del giorno e nell'elenco di cui all'articolo 13.

ARTICOLO 17

(Comunicazioni)

1. Dopo la trattazione degli oggetti iscritti nell'ordine del giorno e nell'elenco di cui all'articolo 13, il Presidente, il Vice Presidente, e gli altri componenti della Giunta possono svolgere comunicazioni alla Giunta stessa. Il testo di dette comunicazioni viene consegnato al Segretario entro la fine della seduta, ai fini della relativa allegazione al resoconto sommario della stessa.
2. Nel caso in cui tale testo non venga consegnato entro la fine della seduta, la comunicazione si ritiene come non svolta.

3. Sulle comunicazioni la Giunta regionale non può assumere determinazioni e, ove del caso, invita il componente che ha svolto la comunicazione a presentare in una successiva seduta gli atti o le relazioni di cui agli articoli 8 e 9.

ARTICOLO 18

(Illustrazione delle relazioni costituenti argomenti di trattazione da parte della Giunta).

1. La discussione delle relazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13 è preceduta dall'illustrazione del proponente che formula al riguardo puntuali proposte conclusive, ai fini delle conseguenti determinazioni della Giunta regionale.

ARTICOLO 19

(Atti assunti in corso di seduta su iniziativa propria della Giunta e modifiche apportate in corso di seduta ai testi degli atti proposti).

1. Ove nel corso della trattazione delle relazioni di cui all'articolo 18 la Giunta ritenga indispensabile l'immediata assunzione di un atto deliberativo, il testo di quest'ultimo, sempre che non sia già predisposto, deve essere approntato, sulla base delle determinazioni adottate nel corso della seduta, dalla struttura competente, previamente interessata dal componente della Giunta ad essa preposta e fatto pervenire al Presidente, unitamente all'apposito elenco di cui al comma 2 dell'articolo 12, prima che la seduta stessa abbia termine, onde consentire l'approvazione del testo medesimo da parte della Giunta.
2. Qualora il testo di cui al comma 1 non sia fatto pervenire al Presidente nel corso della seduta, il relativo atto deliberativo sarà iscritto d'ufficio all'ordine del giorno della seduta successiva.
3. Le modifiche approvate dalla Giunta regionale in corso di seduta sono apportate direttamente dal Segretario al testo dello schema di provvedimento originariamente predisposto dalla struttura proponente che

resta comunque inserito nella cartella relativa all'atto approvato dalla Giunta stessa.

ARTICOLO 20

(Rinvio e ritiro)

1. Ciascun componente della Giunta può chiedere, per motivate ragioni, che la Giunta stessa decida il rinvio o il ritiro di atti iscritti nell'ordine del giorno o nell'elenco di cui all'articolo 13.
2. Gli atti di cui sia stato disposto il rinvio vengono iscritti d'ufficio alla successiva seduta ordinaria a cura della struttura Affari Giunta.
3. Gli atti di cui sia stato disposto il ritiro vengono restituiti alla struttura proponente in sola copia conforme a cura della struttura Affari Giunta .

ARTICOLO 21

(Atti non iscritti all'ordine del giorno o negli appositi elenchi).

1. Salvo quanto previsto nella lettera b) dell'articolo 16, la Giunta non può deliberare né discutere su oggetti non iscritti all'ordine del giorno o nell'elenco di cui all'articolo 13.
2. Le particolari ragioni di gravità o di urgenza di cui alla lettera b) dell'articolo 16 debbono comunque essere segnalate al Presidente della Giunta regionale secondo le modalità dallo stesso stabilite. Al fine di consentire al Presidente l'informativa prevista alla lettera b) dell'articolo 16, ciascun componente della Giunta consegna al Presidente stesso, prima della seduta o in apertura di seduta, le cartelle degli atti di cui al comma 1, corredate degli appositi elenchi previsti negli articoli 12 e 13.

ARTICOLO 22

(Votazione)

1. Le votazioni della Giunta regionale avvengono a scrutinio palese.
2. Compiuta la votazione, il Presidente ne proclama il risultato con la formula "la Giunta approva" oppure "la Giunta non approva".

3. Ove manchi il numero legale o si verificano irregolarità, il Presidente non procede alla votazione o dichiara invalida la votazione già avvenuta.
4. Negli atti deliberativi dovrà essere fatta menzione del risultato, specificando i nominativi dei componenti della Giunta che hanno espresso voto favorevole, voto contrario o che si sono astenuti.
5. I componenti della Giunta che hanno espresso voto contrario o che si sono astenuti, debbono specificarne la motivazione e possono richiedere anche l'inserzione della motivazione stessa nel resoconto sommario.

ARTICOLO 23

(Validità degli atti deliberativi)

1. Gli atti deliberativi della Giunta regionale sono assunti a maggioranza dei votanti; sono compresi nei votanti, oltre ai componenti che abbiano espresso voto favorevole o contrario, anche quelli che si sono astenuti dalla votazione.

ARTICOLO 24

(Astensione dalla trattazione di singoli atti)

1. I componenti della Giunta devono allontanarsi dalla sala di riunione durante la trattazione e la votazione di atti deliberativi o di altro genere riguardanti liti o interessi personali verso la Regione, gli Enti da essa dipendenti o soggetti alla sua vigilanza, nonché quando trattino affari di interesse proprio, di congiunti o affini fino al quarto grado, o conferimenti di impieghi o incarichi ai medesimi.
2. L'obbligo di lasciare la seduta nei casi previsti al comma 1 per i componenti della Giunta regionale, ricorre anche per il funzionario che svolge compiti di Segretario della Giunta stessa.
3. Nel caso di cui al comma 2 le funzioni di Segretario sono svolte dal componente della Giunta più giovane d'età.

ARTICOLO 25

(Allontanamento dalla sala di riunione della Giunta).

1. I componenti della Giunta non possono allontanarsi dalla sala di riunione se non per motivate esigenze e previa espressa autorizzazione del Presidente.
2. Il Segretario fa constare negli atti esaminati dalla Giunta e nel resoconto sommario della seduta soltanto l'allontanamento di quei componenti che siano stati autorizzati ai sensi del comma 1.

ARTICOLO 26

(Verbalizzazione)

1. Le sedute della Giunta regionale sono segrete.
2. Il verbale della seduta è costituito dalla raccolta degli atti deliberativi assunti dalla Giunta regionale.
3. Delle riunioni della Giunta regionale si redige, a cura del Segretario, un resoconto sommario che contiene: l'indicazione dei partecipanti alla seduta, le determinazioni adottate sugli atti di cui agli articoli 12 e 21, le determinazioni adottate sulle relazioni che hanno costituito argomento di trattazione da parte della Giunta stessa, il testo delle eventuali comunicazioni svolte ai sensi dell'articolo 17, il testo delle eventuali dichiarazioni di cui al comma 6 del presente articolo, nonché le motivazioni di chi si è astenuto o ha espresso voto contrario.
4. Il resoconto sommario è altresì costituito dalla raccolta di tutti gli altri atti comunque iscritti nell'ordine del giorno di cui all'articolo 12 e nell'elenco di cui all'articolo 13.
5. Le raccolte di atti menzionate nel comma 2 e 4 sono depositate presso la struttura Affari Giunta.
6. Ogni componente della Giunta può chiedere che proprie dichiarazioni vengano inserite nel resoconto sommario; in tal caso il componente della Giunta richiedente deve consegnare al Segretario il testo scritto di quanto intende sia inserito nel resoconto sommario.
7. La richiesta di inserzione nel resoconto sommario deve essere effettuata prima

dell'inizio della dichiarazione, ed il testo della dichiarazione medesima consegnato al Segretario prima della fine della seduta. Nel caso in cui tale testo non venga consegnato entro la fine della seduta, come sopra previsto, la richiesta si ritiene come non formulata.

8. Al resoconto sommario di cui al comma 3 sono allegati il testo delle eventuali dichiarazioni di cui al comma 6, il testo delle eventuali comunicazioni di cui all'articolo 17, l'ordine del giorno di cui all'articolo 12 nonché l'elenco di cui all'articolo 13, completi e definitivi.
9. Il resoconto sommario viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 27

(Rapporti con il Consiglio regionale)

1. La Giunta regionale adotta determinazioni che, ai sensi di leggi e regolamenti regionali, comportano un rapporto col Consiglio regionale. Tali determinazioni riguardano:
 - a) disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale;
 - b) proposte di deliberazioni consiliari;
 - c) richieste di pareri al Consiglio o alle Commissioni consiliari nei casi previsti da leggi regionali;
 - d) osservazioni su proposte di leggi di iniziativa consiliare o popolare;
 - e) richieste di comunicazioni alle Commissioni consiliari ai sensi del vigente regolamento interno del Consiglio regionale;
 - f) avvio di procedimenti di intesa con le Commissioni consiliari.
2. I predetti atti sono inviati al Presidente del Consiglio regionale dal Presidente della Giunta, a cura della struttura Affari Giunta.

ARTICOLO 28

(Errori materiali)

1. Il Segretario, fino alla sottoscrizione del resoconto sommario della seduta di cui

all'articolo 26, provvede, a seguito di indicazione del Segretario Generale della Giunta, alla rettifica degli errori materiali riscontrati nei provvedimenti approvati dalla Giunta regionale nella seduta medesima.

2. Delle avvenute correzioni se ne da atto nella apposita scheda delle annotazioni della struttura Affari Giunta inserita nella cartella dell'atto così rettificato.
3. La rettifica viene comunicata al Presidente della Giunta regionale ed al Segretario Generale della Giunta.

ARTICOLO 29

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si provvede secondo consuetudine e prassi o , in mancanza, secondo quanto stabilito dal Presidente della Giunta regionale.